


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Augusto Putzolu



IL PRESIDENTE
Omar Aly Kamel Hassan



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Emanuela Stavole



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 16.11.2017 al giorno 01.12.2017, prot. n. 1840 e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODOLO, li 16.11.2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 86 del 09 novembre 2017

OGGETTO: Impugnazione avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del provvedimento di EGAS del 20.09.2017. Affidamento incarico legale al Prof. Avvocato Giandomenico Falcon.

L'anno 2017, il giorno 09 del mese di novembre alle ore 20.15 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO quanto segue:

1. Il Comune di Modolo, ancor prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico sull'ambiente), ha gestito in economia diretta l'intero ciclo del servizio idrico integrato all'interno del proprio territorio di competenza senza mai cedere gli impianti a ciò connessi;
2. Il Comune di Modolo ha sempre posseduto i requisiti imposti dal comma 5, dell'art 148, del D. lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 – recante “Norme in materia ambientale” – (pubblicato in G. U. n. 88 del 14 aprile 2006 - suppl. ord. n. 96), sia riguardo la dimensione demografica (fino a 1000 abitanti), sia in riferimento alla collocazione/classificazione del Comune (Comune montano) e sia per quanto riguarda il mantenimento, in capo a se stesso, della totalità della gestione in economia diretta del servizio idrico integrato;
3. In data 24 giugno 2008, nella stessa giornata in cui si è tenuta la seduta consiliare di insediamento di questa Amministrazione Comunale, la stessa tra i primissimi atti del proprio mandato, ha predisposto una nota, di cui si allega copia (acquisita al protocollo informatico del Comune con numero 1432 e trasmessa esclusivamente a mezzo fax, ex art. 6, comma 2 della Legge 412/1991), dove si confermava chiaramente l'intenzione di tenere la gestione diretta degli impianti connessi al Servizio Idrico Integrato e si chiedeva contestualmente che si desse seguito, nelle modalità di legge, al consenso da parte dell'Autorità d'Ambito, così come previsto nella nuova versione del comma 5 dell'art. 148 a seguito dell'approvazione del D. Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4 – recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. La precedente Amministrazione già con Delibera di C.C. n. 28 del 24.10.06 aveva deliberato in proposito, rinviando la proposta di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico Abbanoa spa con relativa cessione degli impianti, decidendo, al contrario, di aderire al documento di protesta dei Sindaci che gestivano in economia il Servizio Idrico Integrato;
5. Nel 2013 è stata decretata la soppressione dell' Autorità d'Ambito Territoriale ottimale della Sardegna con contestuale nomina di un Commissario straordinario ,individuato dal Presidente della Regione Autonoma del Sardegna in carica in quel momento, a cui ha poi fatto seguito un lungo periodo di incertezza sulle funzioni della soppressa Autorità dell'Ambito territoriale ottimale ed il cui vertice ha subito, nel corso del tempo, delle modifiche;
6. Solo a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 4 del 2015 denominata “Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006”, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna è stato ricostituito ed ha ripreso a funzionare;
7. Intanto, l'art. 148 – denominato Autorità d'ambito territoriale ottimale – risulta interamente abrogato dall'art. 186 bis della legge n. 191 del 2009, così come modificato dall'art. 13, comma 2, della legge n. 14 del 2012;
8. Tuttavia, l'attuale versione dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – denominato Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato – contiene un'ulteriore comma 2 bis (comma introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014, poi così modificato dall'art. 62, comma 4,

legge n. 221 del 2015), il quale alla lettera a) dispone che sono fatte salve: - “le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148” – ormai abrogato ma in cui rientra pienamente anche questo Ente;

9. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/5 del 30.06.15 veniva approvata la proposta di Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito, trasmessa ai Comuni per l'approvazione nei rispettivi C.C.;

10. Il Comune di Modolo, con Delibera di C.C. n. 31 del 26.11.15, ritenendo di non doversi esprimere in merito alla proposta di approvazione dello Statuto dell'Egas, deliberava di rigettare detta proposta, bocciando di fatto la Delibera Regionale in merito;

11. Con proprie note, prot. nn. 632-633 del 26.04.16, il Sindaco provvedeva a rendere la dichiarazione per il soddisfacimento dei requisiti di salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis, del D.lgs. 152/06, del DPCM 4 marzo 1996, della direttiva 2000/60/CE, con descrizione del sistema idrico integrato comunale e la predisposizione delle relative schede per il riconoscimento dei detti requisiti;

ATTESO che con delibera n. 34 del 20.09.17 il Comitato istituzionale d'Ambito della Sardegna stabiliva che: si intendeva concluso con esito negativo, per mancanza dei requisiti richiesti, il procedimento sul riconoscimento delle gestioni autonome di 29 comuni, si dava mandato all'Egas di predisporre tutti gli atti necessari al definitivo trasferimento della gestione delle SII alla società Abbanoa spa;

DATO ATTO che il Comune di Modolo, con delibera di G.C. n. 70 del 28.09.17 esprimeva una ferma condanna rispetto all'atto deliberativo n. 34/17, dando pieno mandato al Sindaco per attivare ed individuare tutti i percorsi necessari per l'opposizione e la resistenza in giudizio avverso il trasferimento delle gestioni autonome;

CONSIDERATO che con successiva delibera n. 49/55 del 27.10.17 la Giunta regionale ha approvato il Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale n. 4/15”, che prevede l'introduzione al comma 1 dell'art. 15 della LR 4/15 secondo il quale rimarrebbero ferme nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis lettere a) e b) le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento diretto o convenzioni stipulate dai comuni, al comma 1-ter prevede che si considerano positivamente verificati e assentiti i requisiti di cui all'art 147 qualora la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 e sia in corso al momento della sua entrata in vigore;

CONSIDERATO altresì che con deliberazione n. 40 dell'08.11.17 il Comitato Istituzionale d'Ambito della Sardegna ha stabilito di sospendere per 45 gg a far data dal medesimo atto l'efficacia della deliberazione EGAS n. 34 del 20.09.17, suindicata, nelle more dell'approvazione del disegno di legge predetto;

ACQUISITO a tale proposito il parere del Prof. Avvocato Giandomenico Falcon, Ordinario di Diritto Amministrativo e grande emerito in materia, espresso in data 09.11.2017 al Comitato GASI (Gestioni autonome servizio idrico), di cui il Comune di Modolo fa parte, circa la vigenza o meno della Delibera n. 34 del 20.09.17, relativamente agli effetti sospensivi prodotti da parte della successiva Delibera n. 40 del 08.11.2017, adottata dal Comitato Istituzionale d'Ambito della Sardegna, per la decorrenza dei termini di impugnazione, secondo il quale “la Delibera n. 40/17 non elimina la Delibera n. 34 e di conseguenza non

sospende né modifica la decorrenza dei termini di impugnazione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche”;

RITENUTO pertanto opportuno che il Comune di Modolo impugni la delibera n. 34/17 dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini previsti, considerato che il termine di impugnazione davanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è previsto per il 20.11 p.v., affidando incarico legale al Prof. Avvocato Giandomenico Falcon, emerito di Diritto Amministrativo dell'Università di Trento ed esperto della materia, ritenendo preminente garantire la continuità e l'imminenza dell'azione legale;

PRESO ATTO ed acquisito l'avviso di parcella, prot. n. 1808 del 10.11.17, presentato dal Prof. Avvocato Giandomenico Falcon;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di conferire incarico legale al Prof. Avvocato Giandomenico Falcon, con studio in Padova, al fine di impugnare presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la delibera n.34 del 20.09.2017 e di approvare il relativo preavviso di parcella, dando atto che l'incarico sarà affidato “congiuntamente e disgiuntamente” al Prof. Avvocato Giandomenico Falcon e all'Avvocato Luigi Manzi, con elezione domicilio in Roma presso l'Avvocato Luigi Manzi, nel suo studio sito in via Confalonieri n. 5;

- Di dare atto che la spesa nascente dall'adozione del presente provvedimento troverà puntuale copertura e sarà, quindi, imputata sul Cap. “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” n. 1058 ART. 1 del Bilancio di competenza e pluriennale 2017/2019;

- di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del d.lgs. 267/2000 e di disporre la trasmissione, in copia conforme, allo Studio Legale Falcon, per tutti i successivi adempimenti.